Configurazione All. TRD

Licenza, Autorizzazioni e Revoca

- ■ Licenza Simmetrica (Reciproca)
- ☐ Regime A: autorizzazione preventiva via PEC per ogni istanza.
- ☐ Regime B: aderenza valoriale senza autorizzazione preventiva ordinaria.
- ■ Diritto di revoca garantito alla Società (ColivingLiguria S.r.l.)
- ☐ Diritto di revoca garantito all'Azienda Partner

ColivingLiguria

Documentazione Contrattuale Integrativa

Allegato TRD

Uso dei Marchi e del Brand

Allegato modificabile ai sensi dell'All. R

Fac-simile non compilato
Documento completo per controllo di struttura e valori predefiniti; non è destinato alla sottoscrizione.

La Società

ColivingLiguria S.r.l.
(Rappresentata da Simone Testino)

Dati Fiscali e Registri:
P.IVA: 01939660096
REA: SV - 248967

Contatti Ufficiali:
Email: colivingliguria@gmail.com
PEC: colivingliguria@pec.it
Tel: +39 339 637 9372

Il Firmatario

Questo documento non è un accordo indipendente, bensì un Allegato tecnico/regolamentare subordinato al Contratto Principale:

Contratto Principale (Rif.):

_____

I dati anagrafici completi, i recapiti e le firme del Firmatario sono riportati integralmente nel Contratto Principale sopra identificato, al quale il presente Allegato fa indissolubile riferimento.

Informativa Privacy (GDPR):
I dati personali eventualmente contenuti nel presente Allegato e nel relativo Documento Principale sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo l'allegato privacy applicabile e la disciplina richiamata nel Documento Principale. La classificazione di diffusione è quella indicata dall'avviso di copertina.

Luogo: Cairo Montenotte · **Data:** 13 luglio 2026

Indice dell'Allegato TRD

Art. TRD1 - Definizione degli Asset e Ambito di Applicazione **4**
Art. TRD2 - Modalità di Esposizione Pubblica, Autorizzazioni e Regime Sanzionatorio **5**
Art. TRD3 - Revoca, Non-Retroattività e Tutela della Reputazione **6**
Art. TRD4 - Limiti Digitali, Sub-licenza e Manleva **7**

Riferimenti Normativi Principali dell'Allegato TRD

Il presente Allegato TRD richiama, ove applicabili, il Codice Civile italiano in materia di efficacia del contratto, buona fede, clausola penale, risoluzione e rimedi d'urgenza, nonché il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) per marchi, segni distintivi e tutela dell'uso non autorizzato. Quando l'uso del brand comporta pubblicazione di nomi, profili professionali, immagini o altri dati personali, restano applicabili GDPR, Codice Privacy e All. DPR. Le autorizzazioni su stemmi o segni istituzionali di enti pubblici restano subordinate alla disciplina pubblicistica, agli atti interni dell'ente e al regime PA del Memorandum.

Art. TRD1 - Definizione degli Asset e Ambito di Applicazione

TRD1.1 Segni Distintivi e Dati Societari Pubblici

Ai fini del presente Allegato, per "Segni Distintivi", "Marchio" o "Brand" si intendono non soltanto i marchi registrati o di fatto, i logotipi, gli acronimi e i domini web, ma estensivamente qualsiasi dato societario e informazione di pubblico dominio della Parte concedente. Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la ragione sociale, la descrizione del settore di attività (company profile), le presentazioni istituzionali, i nominativi e i profili professionali dei rappresentanti legali, nonché qualsiasi altro dato pubblico impiegabile per finalità promozionali, di marketing strategico o per la composizione di partenariati in bandi di finanziamento.

TRD1.2 Materiale Non Riservato e Rinvio all'All. NDA

L'ambito di applicazione della presente licenza d'uso e di pubblicazione si estende automaticamente e di diritto a qualsiasi documento, testo, report, immagine, dataset o materiale operativo fornito o condiviso da una Parte all'altra che **non** rientri nella rigorosa definizione di "Documento Riservato" o "Segreto Commerciale" così come disciplinato, classificato e contrassegnato all'interno dell'**All. NDA**.

Le Parti concordano espressamente che qualora il materiale o i dati scambiati non rechino le marcature di riservatezza richieste dall'**All. NDA** o siano sprovvisti di file di licenza restrittivi, essi si presumeranno a libera diffusione. Conseguentemente, tali materiali potranno essere liberamente utilizzati, rielaborati, tradotti e pubblicati dalla Parte ricevente (nel rispetto del decoro e della liceità) al fine di promuovere la partnership, sviluppare le progettualità comuni e sostenere l'ecosistema aziendale, senza necessità di richiedere o attendere ulteriori consensi scritti.

Tale presunzione non opera per dati personali, immagini riconoscibili, recapiti privati, dati finanziari individuali, documenti di identita, categorie particolari o dati giudiziari. In questi casi la pubblicazione richiede una base giuridica e una informativa compatibili con l'**All. DPR**, e il consenso specifico quando il trattamento e promozionale, social o non necessario al rapporto.

TRD1.3 Concessione del Patrocinio Morale e Uso dello Stemma Istituzionale

Qualora la Parte firmataria sia una Pubblica Amministrazione o un Ente Locale, la sottoscrizione del presente Memorandum of Understanding costituisce formale, contestuale e irrevocabile concessione del patrocinio morale non oneroso, nonché autorizzazione all'utilizzo dello stemma istituzionale e dei segni distintivi dell'Ente a favore della Società per tutte le attività connesse alla partnership.

Tale utilizzo è rigidamente circoscritto e finalizzato alla redazione, presentazione, deposito e promozione di proposte progettuali, candidature a bandi di finanziamento pubblici, europei, nazionali o regionali (ivi inclusi i programmi FESR, PNRR, Leader o ministeriali) e relative comunicazioni istituzionali volte alla rigenerazione territoriale. La concessione del patrocinio e dello stemma non attribuisce alla Società alcun diritto di proprietà industriale o sfruttamento commerciale autonomo al di fuori del perimetro dei progetti condivisi, ma garantisce la facoltà di attestare formalmente l'adesione e il supporto politico-istituzionale dell'Ente nelle sedi di valutazione tecnica delle commissioni erogatrici.

Art. TRD2 - Modalità di Esposizione Pubblica, Autorizzazioni e Regime Sanzionatorio

TRD2.1 Regolamento Operativo delle Sincronizzazioni e Canali

I dati e i materiali qualificati come non riservati ai sensi dell'All. NDA possono essere esposti, diffusi e utilizzati dalla Parte ricevente esclusivamente per attività di marketing strategico, promotion istituzionale della partnership e composizione di partenariati legati a bandi pubblici (es. FESR, Horizon Europe). La pubblicazione è consentita tramite siti web ufficiali, profili social media aziendali, pitch deck commerciali e comunicati stampa, secondo i regimi operativi determinati dalle opzioni di configurazione dell'Accordo Principale.

Quando tali materiali includono persone fisiche identificabili, la Parte pubblicante deve limitarsi ai dati professionali pertinenti, evitare dati privati o eccedenti e verificare la base giuridica prevista dall'All. DPR prima della pubblicazione.

TRD2.2 Regime di Controllo e Flussi di Approvazione

Regime Operativo B - Regime di Aderenza Valoriale: In conformità alla configurazione attiva, le Parti danno atto che la diffusione dei segni distintivi non richiede una richiesta di autorizzazione preventiva per ogni singola istanza, garantendo massima fluidità operativa per le campagne di marketing e i bandi territoriali.

Tuttavia, la Parte utilizzatrice assume un rigido e inderogabile **Obbligo di Aderenza Sostanziale**. Qualsiasi associazione del brand o dei dati deve avvenire esclusivamente in abbinamento a immagini e contesti coerenti con il decoro e con la missione istituzionale, sociale e ambientale dell'altra Parte. Con riferimento a ColivingLiguria, l'uso dei segni distintivi deve rispettare tassativamente le finalità di beneficio comune proprie del suo status di Società Benefit e Startup Innovativa a Vocazione Sociale (SIAVS), escludendo qualsiasi contesto lesivo o non allineato. Inoltre, la pubblicazione deve rigidamente rispettare i limiti speciali e le esclusioni definite in sede di configurazione. Qualsiasi violazione dell'obbligo di aderenza o superamento dei limiti comporterà l'immediata contestazione dell'illecito contrattuale e l'attivazione del regime sanzionatorio lineare.

TRD2.3 Rappresentazioni Visive ed Usi Espressamente Esclusi

Fatto salvo il rispetto del decoro generale, le modalità di rappresentazione visiva, concettuale o commerciale della partnership, dei bandi e dei relativi brand sono soggette alle esclusioni discorsive e ai limiti speciali definiti a livello di configurazione di sistema. La Parte utilizzatrice si impegna al rispetto rigoroso delle limitazioni specifiche descritte nelle variabili di seguito richiamate, le quali formano parte integrante e vincolante del presente regime di licenza. Qualsiasi utilizzo che ricada all'interno di tali fattispecie escluse sarà perseguito come violazione dolo contrattuale e sanzionato ai sensi del presente accordo:

Modalità ed usi espressamente esclusi da configurazione:
È severamente vietata l'associazione del brand a partiti o movimenti politici, organizzazioni religiose, aziende coinvolte nell'estrazione di combustibili fossili, produzione di armamenti, gioco d'azzardo o attività lesive dei diritti umani. È altresì vietato l'utilizzo del marchio per pratiche di "greenwashing", messaggi ingannevoli sulla sostenibilità o in contesti grafici che alterino le proporzioni o i colori ufficiali del logo aziendale.

TRD2.4 Applicazione delle Sanzioni Pecuniare Lineari

Le Parti concordano espressamente che l'inserimento di un divieto o di un obbligo operativo all'interno del presente Allegato (ivi incluso l'obbligo di autorizzazione preventiva nel Regime A, o l'obbligo di aderenza valoriale e rispetto delle esclusioni nel Regime B) è assistito da una specifica tutela coercitiva ex Art. 1382 c.c., volta a neutralizzare l'inadempimento efficiente e tutelare l'asset reputazionale.

In caso di violazione accertata (quali la pubblicazione non autorizzata o l'esposizione in contesti esclusi), si applicherà il seguente regime sanzionatorio lineare parametrizzato: In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 10.000,00 maggiorato del 2% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 150.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Parte lesa di agire nelle sedi competenti per l'ordinanza di rimozione immediata (inibitoria) e per il risarcimento del maggior danno subito.

Art. TRD3 - Revoca, Non-Retroattività e Tutela della Reputazione

TRD3.1 Spettanza del Diritto di Revoca da Configurazione

Il diritto di revoca della licenza d'uso dei segni distintivi e dei dati aziendali è regolato in via sussidiaria e diretta dalle opzioni booleane attivate nel Config dell'Accordo Principale:

i. **Società (ColivingLiguria S.r.l.):** Alla Società è conferito il diritto insindacabile di revocare la licenza d'uso del brand in qualsiasi momento della collaborazione, mediante l'invio di formale comunicazione.

ii. **Azienda Partner:** La licenza d'uso concessa dall'Azienda Partner è da considerarsi espressamente irrevocabile per l'intera durata del rapporto, al fine di garantire la stabilità istituzionale delle candidature ai bandi pubblici già depositate o in fase di istruttoria.

TRD3.2 Procedure di Notifica e Finestre Temporali di Rimozione

Qualora il diritto di revoca sia attivo in capo a una Parte in virtù dei flag di configurazione sopra richiamati, la relativa notifica di interruzione della licenza deve essere trasmessa alla controparte tassativamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione è considerata valida ed efficace esclusivamente se formulata sotto forma di documento formale allegato e munito di firma digitale, ovvero se esplicitata in modo analitico direttamente all'interno del testo della PEC stessa.

A decorrere dall'istante esatto dell'invio della PEC di revoca, la Parte ricevente assume l'obbligo tassativo e inderogabile di procedere alla rimozione completa, definitiva e strutturale dei loghi, degli acronimi, dei nomi commerciali o delle informazioni oggetto di revoca da tutti i canali web, siti internet, profili social media e supporti digitali sotto il proprio controllo diretto o indiretto, entro una finestra temporale massima pari a **24 (ventiquattro) ore lavorative**.

TRD3.3 Regime Sanzionatorio a Scaglioni per Omessa Rimozione

Le Parti concordano che il mancato rispetto dei termini di rimozione coatta configura un illecito contrattuale grave, lesivo dell'asset d'immagine dell'Ente. In caso di violazione accertata, si applicherà il meccanismo sanzionatorio parametrico definito nell'Allegato Disposizioni Finanziarie, strutturato su due distinti scaglioni cumulativi di ritardo:

i. **Primo Scaglione (Ritardo Minore):** Qualora la rimozione definitiva avvenga **oltre le 24 ore lavorative ma entro le 72 ore** dall'invio della PEC di revoca, si applicherà il seguente regime sanzionatorio lineare (Ritardo Minore): In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 5.000,00 maggiorato del 1% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 50.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

ii. **Secondo Scaglione (Ritardo Maggiore o Rifiuto):** Qualora la rimozione si protragga **oltre le 72 ore** dall'invio della notifica, o in presenza di un esplicito rifiuto di adempimento, si applicherà il seguente regime sanzionatorio lineare maggiorato per ciascun singolo giorno di persistenza della pubblicazione illecita (Ritardo Maggiore o Rifiuto): In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 25.000,00 maggiorato del 5% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 250.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

TRD3.4 Tutela della Reputazione in Assenza di Revoca

Nelle fattispecie in cui il Config dell'Accordo Principale stabilisca l'irrevocabilità temporanea della licenza (Regime B), la Parte utilizzatrice resta rigidamente e costantemente vincolata all'obbligo di aderenza valoriale e rispetto delle esclusioni d'uso.

Qualsiasi esposizione dei marchi, dei loghi o dei dati che avvenga in contesti contrari al decoro, alla legalità o alla missione istituzionale e sociale dell'altra Parte (con specifico riguardo alle finalità di beneficio comune di ColivingLiguria quale Società Benefit e Startup Innovativa a Vocazione Sociale) legittimerà l'immediata attivazione del regime sanzionatorio massimo previsto dal secondo scaglione del presente articolo, non sovrascrivibile e cumulabile con la richiesta giudiziale d'urgenza ex Art. 700 c.p.c. per l'inibitoria immediata e il ritiro coatto dei materiali dal mercato.

Art. TRD4 - Limiti Digitali, Sub-licenza e Manleva

TRD4.1 Divieto di Sub-licenza e Responsabilità degli Ausiliari

La licenza d'uso dei segni distintivi concessa nel presente Allegato è da intendersi strettamente personale e non trasferibile. È fatto assoluto divieto alla Parte ricevente di cedere, delegare o concedere in sub-licenza l'utilizzo del marchio, del logo o dei dati societari dell'altra Parte a soggetti terzi (ivi incluse, a titolo esemplificativo, agenzie di comunicazione esterne, subappaltatori, società controllate o partner commerciali del ricevente) senza preventiva autorizzazione scritta (PEC).

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1228 c.c. (Responsabilità per fatto degli ausiliari), la Parte ricevente si assume l'obbligo di vigilanza e risponde in via diretta, oggettiva e solidale per qualsiasi violazione, uso improprio o danno reputazionale causato dall'utilizzo non autorizzato dei marchi da parte dei propri dipendenti, collaboratori o fornitori terzi. In caso di violazione accertata, si applicherà il seguente regime sanzionatorio lineare:

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 20.000,00 maggiorato del 3% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 200.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

TRD4.2 Tutela del Dominio Digitale e Divieto di Brand Bidding

Al fine di preservare l'identità digitale e il posizionamento strategico, specialmente in relazione alla visibilità per l'intercettazione di bandi europei (es. FESR) e iniziative di rigenerazione rurale, è fatto tassativo divieto alla Parte ricevente di compiere atti di concorrenza digitale sleale o di appropriazione d'identità web.

Nello specifico, è vietato:

i. registrare nomi a dominio (URL), profili social o namespace che contengano i marchi, la denominazione "ColivingLiguria", "Progetto Luna", "SIAVS" o varianti foneticamente/tipograficamente simili (Typosquatting);

ii. utilizzare i marchi dell'altra Parte come parole chiave (keyword) in campagne di posizionamento sui motori di ricerca (es. Google Ads, c.d. Brand Bidding) per deviare il traffico digitale senza esplicito consenso scritto.

In caso di violazione accertata dei suddetti divieti di identità digitale, si applicherà il seguente regime sanzionatorio lineare:

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 30.000,00 maggiorato del 5% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 300.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

TRD4.3 Clausola di Manleva Integrale

Ciascuna Parte garantisce di essere legittima titolare o licenziataria dei marchi e segni distintivi concessi in uso. La Parte utilizzatrice si obbliga in via irrevocabile a tenere l'altra Parte integralmente indenne e manlevata da qualsiasi pretesa, azione legale, diffida, sanzione amministrativa o richiesta di risarcimento avanzata da terzi (inclusi enti erogatori di bandi o autorità garanti) derivante da:

i. un utilizzo dei segni distintivi difforme dalle direttive di decoro, dai limiti valoriali e dai divieti del presente Allegato;

ii. la violazione di diritti d'autore, brevetti o proprietà intellettuale di terzi all'interno dei supporti (grafiche, video, siti web) su cui il marchio è stato apposto;

iii. pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette o dichiarazioni fraudolente associate all'esposizione del brand.

L'obbligo di manleva copre integralmente il risarcimento del danno capitale, nonché le spese legali, peritali e giudiziarie sostenute dalla Parte lesa per la propria difesa in giudizio.

Fine del Documento